

RECEPIMENTO DELLA DAL n.186/2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia");

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018; - eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%; - modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n.624 del 29/4/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

• **in merito al punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

- confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Bentivoglio la 3^a Classe;

• **in merito al punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata in fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2, per le ragioni di seguito indicate: incentivare nel territorio comunale le attività di commercio al dettaglio e la funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona) che maggiormente risentono della competitività delle grandi strutture commerciali. Relativamente alla funzione produttiva si applica un incremento in quanto è un'attività di grande impatto (trasportistico, ambientale, ecc.. sul territorio) allo scopo di destinare le risorse reperite per compensare le criticità e le ricadute sul territorio.

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	85,00	110,00	195,00
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	85,00 72,25	110,00 93,50	195,00 167,75
Funzione turistico-ricettiva	85,00	110,00	195,00
Funzione direzionale	85,00	110,00	195,00
Funzione produttiva	24,00 27,60	7,00 8,05	31,00 35,65
Funzione commerciale all'ingrosso	24,00	7,00	31,00
Funzione rurale	24,00	7,00	31,00

• **in merito al punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il parametro "Area dell'insediamento all'aperto" (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

- non apportare riduzioni della AI;

• **in merito ai punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

- non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

• in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;

• **in merito al punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

- stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: **15%**
per le ragioni di seguito indicate: per incentivare attività per le quali vi è una richiesta tendenzialmente in aumento come strutture di supporto/ausilio ai servizi messi a disposizione dall'amministrazione comunale;

• **in merito al punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

• **in merito al punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le microaree familiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

• **in merito al punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

• **in merito al punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

• **in merito al punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda

parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

- non applicare ulteriori riduzioni;

• **in merito al punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **umentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose** per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

- confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

• **in merito al punto 3.7.** (relativo alla possibilità di variazione di valori unitari di Td e Ts fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;

• inoltre, in relazione alla possibilità di introdurre ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

- non introdurre ulteriori coefficienti;

• in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- non apportare variazioni relative alle Frazioni;

• **in merito al punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la **corresponsione del contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:

- prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale per le ragioni di seguito indicate: in quanto possono determinare una ricaduta sul territorio urbanizzato di notevole impatto;

• **in merito al punto 5.1.5.** relativo all'indicazione del costo medio della camera in strutture alberghiere:

- si definisce il seguente costo medio della camera: € 68,00, calcolato nel modo di seguito indicato: è stata eseguita una media tra i dati reperiti con analisi di mercato utilizzando diversi periodi dell'anno (feriali, festivi, fine settimana, ecc...) in quanto i dati forniti dall'Italian Hotel Monitor, avevano quale riferimento il solo bacino di utenza della città di Bologna con esclusione della provincia e per tanto non erano rappresentativi del Comune di Bentivoglio;
- si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

• **in merito al punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

• **In merito al punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:

- non modificare la percentuale del 10% fissata dalla DAL n.186/2018

• **in merito al punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:

- confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

- **In merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di costruzione), si ritiene di:
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera,
 - stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: deposito di sole garanzie fidejussorie bancarie o assicurative
 - stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
 - il 30 % entro 3 mesi dal ritiro del Permesso di Costruire o dalla presentazione della SCIA o della CILA
 - il 10 % entro 12 mesi dal ritiro del Permesso di Costruire o dalla presentazione della SCIA o della CILA
 - il 10% entro 18 mesi dal ritiro del Permesso di Costruire o dalla presentazione della SCIA o della CILA e comunque entro e non oltre la comunicazione di fine lavori.
- per le ragioni di seguito indicate: allo scopo di parametrare la corresponsione del contributo all'andamento del cantiere, pur garantendo una somma certa (versamento della metà del contributo di costruzione) al momento del ritiro del Permesso di Costruire ovvero contestualmente alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) o della Comunicazione di inizio Lavori Asseverata (CILA);

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate **nell'Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente **l'Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle principali deliberazioni di seguito elencate:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 117 del 20/12/1990 recante "Approvazione nuove tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/1977 e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30/5/1998 recante "Aggiornamento tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione (in recepimento alla delibera regionale n°849 e 850 del 4/03/1998)" e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 74 del 13/12/1999 recante "modifica importo e modalità di applicazione del contributo di concessione – costo di costruzione – recepimento delibera di C.Regionale 1108/99 e di Giunta Regionale 522/1999" e ss.mm.ii.;
- ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
- Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO nelle more dell'adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) di procedere, attraverso la predisposizione di un apposito elaborato cartografico costituente **l'Allegato 4** parte integrante del presente provvedimento, all'adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32,

commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017 ai soli fini dell'applicazione della disciplina del contributo di costruzione, in attuazione di quanto previsto al punto 6.3.2. della DAL n.186/2018;

PRESO ATTO per tanto, in relazione a quanto sopra citato, dell'elaborato grafico " Allegato 4 – Rappresentazione del perimetro del territorio urbanizzato" che diverrà parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (prot. 46647 del 20/8/2019 acquisito in atti comunali con prot. 14234 del 21/8/2019); trasmesso dal Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Unione Reno-Galliera, Ing. Antonio Peritore;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n°33 del 13/06/2000 recante "determinazione del corrispettivo monetario da pagarsi in luogo della concessione delle aree di parcheggio pubblico e delle aree di verde pubblico nei casi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti" e successiva delibera e atti di aggiornamento (D.G.C n° 11 del 31/01/2013 e successivo aggiornamento degli su base ISTAT prot. 2165 del 06/02/2019);

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione Consiliare nella seduta del

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Edilizia Privata in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000, ed inserito all'originale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente seppur non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni, e per tanto è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 limitatamente al solo visto di Regolarità Contabile ;

VISTI INFINE:

- l'atto deliberativo n°49 del 18/12/2018 con il quale il Consiglio Comunale ha approvato la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (come deliberato dalla Giunta Comunale con atto 86 del 14/11/2018);

- la deliberazione consiliare n. 57 del 18/12/2018, esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e relativi allegati e la successiva DCC n° 18 del 10/04/2019 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (articoli 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- la deliberazione di Giunta Comunale Comunale n°41 del 23/04/2019 esecutiva a tutti gli effetti di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P E G) relativamente alla parte contabile anno 2019/2021 e il successivo atto deliberativo n°50 del 9/5/2019 con il quale sono stati approvati gli obiettivi del suddetto PEG;
- Lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) di recepire la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

- a) nell’allegato **Allegato 1**, recante “**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) nell’allegato **Allegato 2**, recante “**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell’efficacia delle principali deliberazioni di seguito elencate:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 117 del 20/12/1990 recante “Approvazione nuove tabelle parametriche per la determinazione degli oneri di cui agli artt. 5 e 10 della L. 10/1977 e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 30/5/1998 recante “Aggiornamento tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione (in recepimento alla delibera regionale n°849 e 850 del 4/03/1998)” e ss.mm.ii.;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 74 del 13/12/1999 recante “modifica importo e modalità di applicazione del contributo di concessione – costo di costruzione – recepimento delibera di C.Regionale1108/99 e di Giunta Regionale 522/1999” e ss.mm.ii.;
- ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

3) di approvare, per le ragioni di cui al precedente punto 2, al fine di semplificare e rendere univoca l’individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l’**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la “**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**”;

4) di approvare, ai sensi del punto 6.3.2. della DAL n. 186/2017, l' adeguamento della perimetrazione del territorio urbanizzato ai criteri di cui all'art. 32, commi 2 e 3, della L.R. n. 24/2017, di cui all'**Allegato 4** – "Rappresentazione del perimetro del Territorio Urbanizzato" (acquisito in atti comunali con prot. 14234 del 21/8/2019), parte integrante del presente provvedimento, dando atto che detta perimetrazione ha efficacia ai soli fini dell'applicazione della nuova disciplina del contributo di costruzione recepita dal presente atto, fino all'approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG);

5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Consiglio Comunale n°33 del 13/06/2000 recante "determinazione del corrispettivo monetario da pagarsi in luogo della concessione delle aree di parcheggio pubblico e delle aree di verde pubblico nei casi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti" e successiva delibera di aggiornamento (D.G.C n° 11 del 31/01/2013 e successivo aggiornamento);

6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Successivamente il presente atto, stante l'urgenza, con votazione favorevole, unanime e palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000 allo scopo di accelerare l'iter di pubblicazione e trasmissione all'organo Regionale competente come richiesto ai punti 6, 7 della D:G.R n° 624 del 29/04/2019 recante "*Atto di coordinamento tecnico in merito allo schema di delibera comunale di recepimento della delibera dell'Assemblea legislativa n. 186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione*" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna n°142 de 3/5/2019-parte II) e precisato ulteriormente dalla regione stessa nella comunicazione acquisita in atti comunali in data 8/8/2019-prot. 13637.